



# STATUTO C.I.S.A.L. – Si.N.A.L.V.

## Titolo 1 – costituzione e finalità

### Art. 1

#### Costituzione-Denominazione-Sede

Il Sindacato Nazionale Autonomo Lavoratori Vigilanza Si.N.A.L.V. è una organizzazione sindacale, democratica ed unitaria, che associa i lavoratori dipendenti di istituti di vigilanza pubblici e privati nonché della Sorveglianza non armata.

Possono aderire al CISAL Si.N.A.L.V. i lavoratori di ogni estrazione politica e religiosa purchè associati per la difesa dei comuni interessi professionali, economici, sociali e morali della categoria, nel rispetto dei principi di democrazia e libertà affermati nella costituzione repubblicana.

IL CISAL Si.N.A.L.V. si riconosce nel principio dell'autonomia sindacale e, come tale, opera al di fuori di qualsiasi influenza di governo, di confessione ideologica e di partiti politici.

Il CISAL Si.N.A.L.V. è sindacato appartenente alla CISAL, Confederazione Italiana Sindacati Autonomi Lavoratori, come tale aderisce alla C.E.S.I. Confédération Européenne des Syndicats Indépendants Bruxelles.

La sede del Si.N.A.L.V viene fissata in Milano.

### Art. 2

#### Finalità

IL CISAL Si.N.A.L.V. si prefigge i seguenti compiti:

Realizzare le aspirazioni dei lavoratori dipendenti ad un ordinamento sociale più giusto, fondato sul pieno impiego e sulla partecipazione dei lavoratori alle scelte di politica economica e sociale;

Promuovere il progressivo miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori, nonché l'elevazione costante del loro livello culturale e professionale;

Organizzare i lavoratori e guidarli per la difesa dei loro interessi e per l'affermazione dei loro diritti;

Organizzare e disporre tutti i servizi di cui i propri associati possono necessitare.

Intervenire attivamente su tutti i problemi che, direttamente o indirettamente, in ogni sede, pongono in discussione il ruolo o i concreti interessi dei lavoratori.

Stipulare contratti nazionali di lavoro e accordi locali in difesa della categoria rappresentata.

### Art. 3 Attività

Per il raggiungimento degli scopi al precedente articolo, la CISAL Si.N.A.L.V. intende: promuovere impostazioni e soluzioni unitarie dei problemi che interessano i lavoratori ai fini di realizzare e di rendere operante, sul piano organizzativo e contrattuale e nel quadro di una azione costante per le necessarie trasformazioni sociali, la unità dei lavoratori nel perseguire le rivendicazioni comuni;

Darsi una struttura organizzativa capace di attuare nella unità dei lavoratori e nel rispetto dell'autonomia delle struttura della organizzazione, il coordinamento dell'azione delle stesse e di dirigere le lotte secondo un unico e coerente indirizzo di politica sindacale;  
Assistere le CISAL Si.N.A.L.V. Territoriali nella stipulazione dei contratti integrativi di lavoro e nella regolamentazione di tutti gli aspetti dei rapporti di lavoro, assumendo la direzione di quelle trattative relative a rapporti di carattere generale;  
Promuovere il costante sviluppo della legislazione sociale in tutti i suoi aspetti, e l'impegno del sindacato verso tutte le istanze della società civile al fine di garantire a tutti una efficace tutela dei loro diritti;  
Elevare la condizione culturale dei lavoratori convocando assemblee e conferenze, facendo circoli culturali, promuovendo iniziative, per l'impiego del tempo libero e turistiche anche attraverso l'ECTER Ente-Confederale-Turistico-Ricreativo per l'organizzazione del turismo sociale e attività del tempo libero.  
Promuovere ed incoraggiare il movimento cooperativistico promuovendo altresì momenti di partecipazione diretta dei lavoratori nelle forme più opportune, alle nuove forme di democrazia industriale;  
Promuovere lo sviluppo dell'istruzione e l'addestramento professionale anche attraverso l'ECOFORM Ente-Confederale-Formazione-Professionale per lo sviluppo e il miglioramento dell'addestramento professionale;  
Provvedere all'assistenza gratuita dei lavoratori per la difesa dei loro diritti in campo previdenziale ed assicurativo attraverso l'ENCAL Ente-Confederale- Assistenza-Lavoratori regolarmente riconosciuti dal Ministero del Lavoro e Previdenza Sociale, per l'assistenza in materia previdenziale ecc....;  
Sensibilizzare attraverso la stampa ed ogni altro mezzo idoneo di propaganda, la pubblica opinione in favore dei problemi dei lavoratori e dell'aziende sindacale

**Art. 4**  
**Responsabilità Nazionale**

La CISAL Si.N.A.L.V. risponde di fronte a terzi e in giudizio unicamente dalle obbligazioni assunte dal Segretario Generale, su mandato della Segreteria Nazionale.

**Titolo 2 - Strutture locali**



**Art. 5**  
**Rappresentanze Aziendali**

Le Rappresentanze Aziendali riuniscono nel proprio seno i lavoratori appartenenti alla stessa unità aziendale compresi gli stagionali; esercitano le prerogative loro attribuite dalla legge e dai contratti di lavoro.

Esse:

promuovono il tesseramento del CISAL Si.N.A.L.V. nei luoghi di lavoro;  
collaborano con la Segreteria Provinciale alla presentazione delle liste per le RR.SS.UU;  
raccolgono le istanze dei lavoratori in sede aziendale segnalandole alla Segreteria Provinciale;  
curano l'azione di propaganda nell'azienda in collaborazione con la Segreteria Provinciale;

l'assemblea degli iscritti dell'azienda ha il compito di eleggere la Rappresentanza Aziendale in raccordo con la Segreteria Provinciale.





**Art. 6  
Congresso Provinciale**

Il Congresso Provinciale è composto dagli iscritti della provincia e costituisce il massimo organismo decisionale della stessa. Provvede alla elezione del Segretario Provinciale e della Segreteria Provinciale.

*Handwritten signature*

**Art. 7  
Segreteria Provinciale**

La Segreteria Provinciale, è l'organo che dirige e amministra il sindacato nella provincia; esercita le prerogative attribuitegli dalla legge e dai contratti di lavoro; ha la responsabilità – a livello provinciale - della politica sindacale del sindacato, della propaganda e del proselitismo.

Concede le tessere di iscrizione ed amministra il tesseramento a livello provinciale.

**Art. 8  
Segretario Provinciale**

Il Segretario Provinciale rappresenta il sindacato a livello provinciale; convoca e presiede le riunioni della Segreteria provinciale.

**Art. 9  
Congresso Regionale**

Il Congresso Regionale è composto dagli iscritti delle provincie e costituisce il massimo organismo decisionale della stessa. Provvede alla elezione del Segretario Regionale e della Segreteria Regionale.

**Art. 10  
Segreteria Regionale**

La Segreteria Regionale, è l'organo che dirige e amministra il sindacato nella Regione; esercita le prerogative attribuitegli dalle Segreterie Provinciali quale organo di coordinamento tra le stesse; esercita le prerogative attribuitegli dalla legge e dai contratti di lavoro nelle provincie ove non è stata ancora costituita la Segreteria Provinciale o sia del tutto assente; ha la responsabilità – a livello Regionale - della politica sindacale del sindacato, della propaganda e del proselitismo.

Concede le tessere di iscrizione ed amministra il tesseramento a livello Regionale.

**Art. 11  
Segretario Regionale**

*Handwritten signature*

Il Segretario Regionale rappresenta il sindacato a livello Regionale; convoca e presiede le riunioni della Segreteria Regionale.

**Titolo 3 - Strutture Nazionali**

**Art. 12**

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

## **Congresso Nazionale**

Il Congresso Nazionale è l'organo supremo del Sindacato, ha tutti i poteri deliberativi e piena competenza in materia di modifiche statutarie.

Esso si svolge ogni cinque anni in via ordinaria. In via straordinaria viene riunito su richiesta di almeno i 2/3 del Consiglio Nazionale o della maggioranza semplice degli iscritti.

Il Congresso Nazionale si svolge secondo le modalità previste dall'apposito Regolamento emanato dal Consiglio Nazionale.

Il regolamento deve comunque garantire che le strutture territoriali partecipino al congresso, tramite propri delegati in proporzione al numero degli iscritti rappresentati.

Il Congresso elegge il Consiglio Nazionale, il Collegio dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Proviviri

### **Art. 13 Consiglio Nazionale**

E' l'organo di direzione politica, amministrativa e organizzativa del Sindacato;

- si riunisce su convocazione del Segretario Nazionale.
- cura il conseguimento dei fini statuari nel rispetto delle mozioni congressuali, fornendo a tal fine indirizzi e direttive alla Segreteria Nazionale.
- provvede a nominare i rappresentanti del Sindacato presso organismi e Commissioni nonché i rappresentanti del Sindacato in occasione dello svolgimento dei Congressi di Federazione e Confederazione.
- approva il bilancio preventivo e il rendiconto finanziario.
- emana regolamenti attuativi ed integrativi dello Statuto in materia organizzativa, amministrativa e finanziaria, a meno di esplicite deroghe in favore di altri organi statuari;
- fissa l'importo della quota associativa al Sindacato;
- elegge il Segretario Nazionale e la Segreteria Nazionale;
- vigila sugli organi periferici del Sindacato, coordinandone l'attività, e attua ogni iniziativa idonea a fornire assistenza e informazione agli iscritti,
  - ai fini della partecipazione alle riunioni è ammessa la delega ad altro componente del Direttivo;
  - Può procedere al commissariamento delle segreterie provinciali e aziendali con delibera motivata.

Adotta le proprie determinazioni a maggioranza.

Si compone di un numero di membri che può variare da un minimo di 7 ad un massimo di 13; in caso di necessità, di dimissioni o di decadenza, o di posti comunque disponibili rispetto al massimo consentito dal presente statuto, il Consiglio Nazionale può essere integrato per cooptazione deliberata a maggioranza di due terzi dal Consiglio Nazionale stesso

### **Art. 14 Segreteria Nazionale**

E' l'organo esecutivo delle deliberazioni del Consiglio Nazionale; cura le relazioni sindacali di livello nazionale, mantenendo i relativi rapporti con le Associazioni datoriali, cura le

incombenze amministrative e organizzative del sindacato, mantenendo i rapporti con le segreterie provinciali; è composta da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri.

La Segreteria Nazionale adotta le proprie decisioni a maggioranza: in caso di parità prevale il voto del Segretario Nazionale.

in caso di necessità, di dimissioni o di decadenza, o di posti comunque disponibili rispetto al massimo consentito dal presente statuto, la Segreteria Nazionale può essere integrata per cooptazione deliberata a maggioranza di due terzi dal Consiglio Nazionale.

La Segreteria Nazionale con propria delibera provvederà ad accendere c/c bancario o postale determinandone criteri di gestione; nell'assicurare la direzione quotidiana dell'attività della CISAL Si.N.A.L.V. può deliberare su tutte le questioni che hanno carattere di urgenza, salvo l'obbligo di ratifica da parte del Consiglio Nazionale.

### **Art. 15 Segretario Nazionale**

Il Segretario Nazionale:

- è il legale rappresentante del Sindacato;
- convoca e presiede le riunioni della Segreteria Nazionale, fissandone l'ordine del giorno;
- assegna gli incarichi ai componenti della segreteria nazionale
- In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza legale può essere delegata ad altro componente della Segreteria

### **Art. 16 Collegio dei probiviri**

Le funzioni dei Probiviri vengono esercitate dal Collegio dei Probiviri della CISAL. Ha il compito di esaminare tutte le controversie interne a seguito di remissione da parte del Consiglio Nazionale.

Il Collegio dei Probiviri comunica il proprio lodo alla Segreteria Nazionale, che lo recepisce e provvede ad attuarne il dispositivo.

Per quanto non disposto si applica lo statuto CISAL.

### **Art. 17**

La tenuta del conto economico del sindacato è svolta in accordo con le normative vigenti in materia di Enti Associativi senza scopo di lucro.

La Segreteria Nazionale è delegata a compiere tutti gli atti, ivi compresa la nomina di eventuali figure tecniche deputate alle incombenze amministrativo-contabili

### **Art. 18 Autonomia delle strutture del CISAL - SINALV**



*Dei*

Le Segreterie Provinciali e le Rappresentanze Aziendali sono organismi giuridicamente ed amministrativamente autonomi e rispondono direttamente delle obbligazioni assunte.

IL SINALV-CISAL nazionale non risponde a qualsiasi titolo delle obbligazioni assunte, direttamente o indirettamente dai suddetti organismi.

#### **titolo quarto - adesione e quote associate**

##### **Art. 19 Iscrizione e Adesione**

L'adesione al CISAL Si.N.A.L.V. avviene tramite le segreterie provinciali e comporta il diritto alla tessera confederale e l'obbligo della contribuzione da parte dei singoli lavoratori iscritti secondo le modalità fissate dal Consiglio Nazionale; la contribuzione deve essere fissata in misura percentuale sulla retribuzione.

Il Consiglio Nazionale determinerà norme per l'adesione, la contribuzione e la rappresentanza congressuale dei lavoratori stagionali.

Sulle contribuzioni il Consiglio Nazionale decide la percentuale di riparto tra strutture territoriali e Nazionali.

##### **Art. 20 Obbligo di contribuzione**

Tutti gli iscritti al SINALV-CISAL sono tenuti al pagamento dei contributi sindacali. I lavoratori non in regola con il pagamento decadono dalla qualità di iscritti, non hanno diritto al voto né sono eleggibili.

#### **Titolo quinto - Norme disciplinari**



##### **Art. 21 Rispetto dello Statuto**

Tutti gli iscritti al CISAL Si.N.A.L.V. ed in particolare coloro che ricoprono cariche direttive negli organismi sono tenuti, oltre che a rispettare le norme del presente Statuto e di quello CISAL, nonché le decisioni adottate dagli organi statutari del CISAL Si.N.A.L.V.

Gli eventuali casi di indisciplinazione sono passibili di sanzioni secondo le norme fissate dal successivo articolo.

##### **Art. 22 Provvedimenti disciplinari**

L'iscritto al CISAL Si.N.A.L.V. resosi colpevole di infrazione di natura politico - sindacale - economica incorre, secondo la gravità della mancanza, nelle seguenti sanzioni: richiamo scritto; destituzione da eventuali cariche; espulsione.



*Valle*

I provvedimenti disciplinari sono adottati dal collegio dei probiviri, previo deferimento del Consiglio Nazionale, che può essere in tal senso investito dalla segreteria provinciale competente per territorio.

E' facoltà della struttura di appartenenza di sospendere cautelativamente l'iscritto nei casi di particolare gravità e per il tempo strettamente necessario al giudizio dinanzi ai probiviri e comunque per un periodo non superiore ai 6 mesi.

### Titolo sesto - Modifiche e integrazioni statutarie

#### Art. 23 Modifiche dello statuto

Il presente statuto non può essere modificato che dal Congresso Nazionale del CISAL Si.N.A.L.V.

L'art. 1 e tutte le norme che regolamentano il rapporto di appartenenza alla CISAL non sono modificabili.

#### Art. 24 Norma di rinvio

L'adesione al CISAL Si.N.A.L.V. implica per i singoli e per le strutture il rispetto delle norme contenute nel presente Statuto ed in quello della C.I.S.A.L.

Per quanto non disposto dal presente statuto valgono le norme dello Statuto Confederale della C.I.S.A.L.

*[Handwritten signatures]*

